Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 21 gennaio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Umbria

Regione Abruzzo

Regione Sardegna

Regione Marche

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1984, n. 940.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 69 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto l'insegnamento di « filologia latina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1984
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 187

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 dicembre 1984.

Determinazione, per il periodo 1° settembre 1984-31 agosto 1985, della misura del tasso d'interesse di mora, da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 35 del « Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che demanda ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici di accertare annualmente, con proprio decreto, la misura del tasso di interesse di mora, da applicarsi ai sensi del primo e del secondo comma dello stesso art. 35 e del terzo comma del successivo art. 36;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1984), con il quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata al 20% per il periodo 1° settembre 1983-31 agosto 1984;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso d'interesse di mora da applicarsi nel periodo 1° settembre 1984-31 agosto 1985;

Visti i tassi d'interesse applicati al 1° settembre 1984 dalle aziende di credito alla clientela primaria sui crediti in bianco utilizzati in conto corrente;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del « Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata, per il periodo 1° settembre 1984-31 agosto 1985, al 17% (diciassette per cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1984

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(181)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 gennaio 1985.

Modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva previsto dai regolamenti (CEE) numero 2261/84 del 17 luglio 1984 e n. 3061/84 del 31 ottobre 1984.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come da ultimo modificato dai regolamenti (CEE) n. 1097/84 del 31 marzo 1984 e n. 2260/84 del 17 luglio 1984, il quale prevede, tra l'altro, l'istituzione di un regime di aiuto alla produzione di olio di oliva;

Visto il regolamento (CEE) n. 1098/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa l'importo dell'aiuto per la campagna 1984-85;

Visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 che stabilisce nuove norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni dei produttori di olio d'oliva, a partire dalla campagna 1984-85;

Visto il regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2711/84 della commissione del 26 settembre 1984 e n. 3061/84 del 31 ottobre 1984 riguardanti rispettivamente le organizzazioni degli olivicoltori e le modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione;

Visti i propri decreti ministeriali: 17 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 29 settembre 1984, relativo al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori olivicoli e 20 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1984, recante approvazione dei moduli della denuncia-domanda di aiuto e del registro di lavorazione delle olive per la campagna 1984-85, nonché disposizioni applicative del regime di riconoscimento degli stabilimenti di molitura;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, e le norme ivi richiamate;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 e 24 dicembre 1974, n. 727, recanti, tra l'altro, norme in materia di concessione degli aiuti comunitari per l'olio di oliva;

Considerata la necessità di emanare le disposizioni applicative della nuova citata regolamentazione comunitaria concernente il regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

Decreta:

Art. 1.

Normativa

L'attuazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva, previsto dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, e successive modificazioni ed integrazioni, è disciplinata dalle norme recate dal decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, dalle norme ivi richiamate e dalle disposizioni applicative di cui ai regolamenti comunitari ed ai decreti ministeriali specificati nelle premesse, nonché dai decreti del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 e 24 dicembre 1974, n. 727, e dal presente decreto, fatte salve successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Qualità di olio ammissibili all'aiuto

L'aiuto comunitario alla produzione di cui al precedente art. 1 viene concesso per gli oli di oliva di pressione previsti al punto 1) dell'allegato al regolamento (CEE) n. 136/66 e per l'olio di sansa di oliva, ottenuti dalle olive raccolte sulle superfici ammissibili all'aiuto a' termini dell'art. 5 dello stesso regolamento n. 136/66 e del regolamento (CEE) n. 1590/83 del 14 giugno 1983.

La quantità di olio di sansa ammissibile all'aiuto è determinata forfettariamente secondo i criteri stabiliti dalla normativa comunitaria.

Per la campagna 1984-85 la quantità di cui al precedente comma viene fissata dall'art. 13 del regolamento (CEE) n. 3061/84 della commissione del 31 ottobre 1984 nella misura dell'8% del quantitativo di olio di pressione per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

Art. 3.

Criteri generali di determinazione dell'aiuto

Per gli olivicoltori aderenti ad organizzazioni riconosciute di cui al successivo art. 4 e la cui produzione media è di almeno 100 kg di olio di oliva, l'aiuto è determinato in funzione della quantità di olio effettivamente prodotta presso un frantoio riconosciuto.

Per gli altri olivicoltori l'aiuto, determinato in base al numero, al potenziale produttivo degli olivi coltivati ed alle loro rese forfettarie, è pari all'importo che si ottiene applicando al numero degli olivi in produzione le rese in olive ed in olio fissate dalla commissione C.E.E.

L'individuazione degli olivicoltori per i quali è previsto il trattamento di cui al primo comma deve essere effettuata, per le campagne 1984-85 e 1985-86, applicando al numero degli olivi in produzione le rese in olive ed in olio fissate dalla commissione C.E.E. e per le altre campagne facendo ricorso ai criteri che saranno successivamente stabiliti con normativa comunitaria.

L'aiuto è determinato secondo i criteri previsti dall'art. 7 del regolamento (CEE) n. 2261/84 per i produttori associati che:

chiedono l'aiuto per l'olio prodotto su oliveti da essi condotti in affitto per un periodo inferiore a tre anni;

hanno venduto, anche parzialmente, le proprie olive;

hanno aderito nel corso della campagna ad un'associazione riconosciuta.

Nel caso in cui le olive sono state molite, anche in parte, presso frantoi non riconosciuti, la domanda di aiuto deve contenere l'indicazione del frantoio non riconosciuto ed essere corredata, oltre che della documentazione prevista al successivo art. 8, anche di un'adeguata documentazione comprovante la coltivazione degli oliveti e la raccolta delle olive. Per le piccole imprese diretto-coltivatrici gli uffici istruttori possono ritenere valide forme semplificate di documentazione.

Per la campagna 1984-85 i produttori che si associano fino al 31 gennaio 1985 possono beneficiare dell'aiuto calcolato in funzione dell'effettiva quantità di olio prodotto se questa, alle condizioni di cui ai precedenti primo e terzo comma, non risulta inferiore a 100 chilogrammi.

Il produttore che, pur avendo assunto un vincolo triennale di adesione ad un'associazione riconosciuta aderisce ad un'altra associazione riconosciuta, perde, per effetto della norma di cui all'art. 3, paragrafi 5 e 7, del regolamento (CEE) n. 2261/84, il diritto all'aiuto.

Art. 4.

Associazioni e unioni riconosciute

Sono ammessi a beneficiare dell'aiuto alla produzione calcolato in base al criterio di cui al primo comma del precedente art. 3 i produttori olivicoli che aderiscono ad organizzazioni di base riconosciute a' termini dei regolamenti (CEE) n. 2261/84 e n. 2711/84 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali organizzazioni, che per brevità in seguito saranno denominate « associazioni », svolgono compiti di partecipazione alla gestione del regime di aiuto su coordinamento da parte delle loro unioni, riconosciute ai sensi degli stessi regolamenti innanzi richiamati.

Le istruzioni, che le unioni nell'ambito delle incombenze loro derivanti in tale materia dalla normativa comunitaria e nazionale impartiranno alle rispettive associazioni di base, hanno carattere dispositivo e le associazioni sono obbligate a rispettarle.

Art. 5.

Ente preposto all'erogazione dell'aiuto comunitario

Alla corresponsione dell'aiuto di cui al presente decreto provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, che in appresso sarà indicata con la sola sigla « AIMA ».

Art. 6.

Denuncia di coltivazione

Per poter beneficiare dell'aiuto alla produzione ogni olivicoltore entro e non oltre il 30 novembre di ciascuna campagna deve presentare la denuncia di coltivazione in duplice copia agli uffici regionali territorialmente competenti di cui al successivo art. 9, nelle forme e secondo le prescrizioni previste dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3061/84 del 31 ottobre 1984, e successive modificazioni ed integrazioni, pena la decadenza dal diritto all'aiuto. I produttori aderenti ad un'associazione riconosciuta sono tenuti, pena la decadenza dal diritto all'aiuto, a presentare la denuncia di coltivazione per il tramite dell'associazione di appartenenza.

Tuttavia, per la campagna 1984-85 la denuncia di coltivazione va presentata all'associazione di appartenenza entro la data improrogabile del 31 luglio 1985 unitamente alla domanda di aiuto, redatte sui moduli approvati con il decreto ministeriale 20 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1984. L'associazione provvederà poi a trasmettere la denuncia e la domanda di aiuto agli uffici istruttori entro e non oltre il 31 ottobre 1985.

La denuncia deve riportare l'indicazione del « codice-azienda », che verrà fornito in tempo utile dall'AIMA alle associazioni ed unioni riconosciute o agli uffici territorialmente competenti, per consentire il collegamento meccanografico con la scheda olivicola, prevista dal decreto ministeriale 3 agosto 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 17 agosto 1982, se già presentata nelle campagne precedenti.

La denuncia deve essere integrata dalla presentazione della suddetta scheda olivicola, se questa non è stata prodotta nel corso di precedenti campagne, alla quale sarà attribuito successivamente dall'AIMA il relativo « codice-azienda ».

Devesi, altresì, presentare una nuova scheda olivicola nel caso in cui siano intervenute variazioni rispetto alla situazione denunciata per precedenti campagne. In tale nuova scheda deve essere riportato il « codice-azienda » della scheda precedente.

Il produttore che intende chiedere l'aiuto deve presentare, a' termini dell'art. 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2261/84, pena la decadenza dal diritto all'aiuto, una sola denuncia per tutte le superfici olivetate da lui condotte e ricadenti nel territorio di una stessa provincia.

E' fatto obbligo alle organizzazioni di produttori riconosciute per le precedenti campagne di commercializzazione di restituire, ai produttori che non hanno rinnovato il proprio vincolo associativo a partire dalla campagna 1984-85, copia dell'intera documentazione catastale afferente ai terreni olivetati ed al relativo titolo di conduzione dei terreni stessi nonché della scheda olivicola di cui ai precedenti commi.

Art. 7.

Controllo delle denunce di coltivazione

A norma dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3061/84 le associazioni riconosciute, allo scopo di accertare la veridicità dei dati denunciati, sono tenute a controllare mediante sopralluogo il 5% per ciascuna campagna, e per la campagna 1984-85 il 3%, delle denunce di coltivazione presentate dai rispettivi associati.

L'individuazione delle denunce da controllare viene operata mediante sorteggio effettuato in tempo utile e nel pieno rispetto delle modalità e dei criteri fissati dalla regolamentazione comunitaria, nonché dalle relative disposizioni ed istruzioni applicative interne.

I controlli devono essere svolti da nuclei composti almeno da due esperti qualificati, i quali, possibilmente in contraddittorio con il conduttore dei terreni olivetati, redigeranno, per ogni controllo effettuato, un dettagliato verbale di cui trasmetteranno copia entro cinque giorni all'AIMA ed all'ufficio regionale incaricato dell'istruttoria e liquidazione delle domande di aiuto.

I controlli devono essere eseguiti prevalentemente prima che siano ultimate le operazioni di raccolta delle olive, allo scopo anche di potere acquisire ogni elemento necessario per un'adeguata valutazione della produzione globale di olive e di olio di ciascun socio assoggettato a controllo, oltre che per l'accertamento della fondatezza del relativo titolo di conduzione dell'oliveto e della titolarità del diritto all'aiuto.

Qualora i dati contenuti nella denuncia di coltivazione non corrispondono a quelli constatati nel corso del sopralluogo, l'associazione cui aderisce il produttore interessato trasmette l'intera pratica all'ufficio istruttorio territorialmente competente.

Per i produttori non associati i controlli di cui al presente articolo vengono svolti, nelle stesse percentuali indicate al primo comma, dai competenti uffici regionali di istruttoria e liquidazione delle domande di aiuto.

Art. 8.

Domanda di aiuto

Entro e non oltre il 31 luglio di ciascuna campagna di commercializzazione, fatta salva ogni contraria disposizione comunitaria, i produttori aventi diritto devono presentare domanda di aiuto, redatta su modulo appositamente approvato dal Ministero dell'agricoltura e contenente tutte le indicazioni previste dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 3061/84.

La domanda di aiuto deve essere presentata, dai produttori associati, alla propria associazione riconosciuta, e dagli altri produttori, direttamente agli uffici regionali territorialmente competenti che, salva diversa determinazione delle rispettive regioni, corrispondono:

agli ispettorati provinciali dell'alimentazione per le regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia;

agli uffici provinciali degli enti regionali di sviluppo agricolo per le regioni Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sardegna;

alle amministrazioni provinciali per la regione Toscana;

agli ispettorati provinciali dell'agricoltura per la regione Campania;

alle sezioni alimentazione dei servizi decentrati agricoltura, foreste e alimentazione per la regione Marche;

all'assessorato all'agricoltura per le province autonome del Trentino-Alto Adige.

A tale scopo è fatto obbligo alle associazioni riconosciute di istituire e tenere un registro di protocollo in cui devono essere registrate giornalmente le denunce di coltivazione e le relative domande di aiuto prodotte dai propri associati.

A corredo della domanda di aiuto, compilata in tutte le voci, devono essere prodotti ed allegati i seguenti documenti:

a) per ogni partita di olive molite, la dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione di olio — che per brevità in appresso viene denominata « modello F » — rilasciata da un frantoio riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale 20 ottobre 1984 richiamato nelle premesse del presente decreto;

b) per le olive vendute, copia della fattura di vendita debitamente quietanzata dall'acquirente e recante anche le generalità, il codice fiscale o la partita IVA e l'indirizzo completo dell'acquirente stesso;

c) la documentazione prescritta dal successivo articolo 3 per le olive molite presso un frantoio non riconosciuto;

d) lo stato di famiglia del o dei richiedenti l'aiuto se persone fisiche, da cui deve risultare l'indicazione della residenza, del luogo e della data di nascita di ogni componente il o i nuclei familiari;

e) la documentazione di rito, se trattasi di persona giuridica.

Art. 9.

Modalità di compilazione del modello « F »

Ai fini della determinazione dell'aiuto in funzione dell'effettiva quantità di olio prodotto, il modello « F » di cui al precedente art. 8 può essere rilasciato esclusivamente dai frantoi riconosciuti a' termini della normativa comunitaria e nazionale citata nelle premesse e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale fine il produttore deve accertarsi che il frantoio di cui si serve per la molitura delle proprie olive sia fornito del riconoscimento concesso ai sensi del decreto ministeriale 20 ottobre 1984 citato nelle premesse e successive modifiche ed integrazioni.

Il modello « F » deve essere rilasciato subito dopo l'avvenuta molitura delle olive, debitamente firmato dal titolare del frantoio riconosciuto e controfirmato dal produttore oppure da un suo incaricato o dall'acquirente delle olive. In ogni caso il modello « F », per essere ritenuto valido ai fini dell'aiuto, deve essere controfirmato dal produttore interessato.

Art. 10.

Cooperative di olivicoltori

Le cooperative legalmente costituite che aderiscono ad un'associazione riconosciuta devono presentare tramite quest'ultima le domande di aiuto, con scadenza anche mensile, per conto dei soci per i quali risultano molite tutte le olive, compilate conformemente alle modalità e prescrizioni previste dalla normativa comunitaria e dai precedenti articoli 4, 5 e 6 e corredate dalla relativa documentazione.

Le cooperative che praticano la lavorazione delle olive in forma collettiva, e non distintamente per singoli soci, possono presentare i fogli del registro, in deroga all'art. 4, secondo comma, del più volte citato decreto ministeriale 20 ottobre 1984, al momento della presentazione della domanda di aiuto e comunque non oltre il decimo giorno successivo alla data finale di lavorazione stagionale. Tuttavia dette cooperative devono giornalmente annotare:

nel registro standardizzato di lavorazione, per ciascun socio, i quantitativi di olive entrati nello stabilimento di molitura;

in un apposito registro interno la quantità di olive lavorate e quella di olio prodotto.

Le cooperative che esercitano anche il servizio di molitura per conto terzi dovranno istituire una doppia contabilità, consistente nella tenuta di due distinti registri standardizzati di lavorazione, di cui uno riguarderà esclusivamente le lavorazioni effettuate per conto di terzi.

Art. 11.

Verifica della titolarità del diritto all'aiuto

La verifica della titolarità del diritto all'aiuto, ai fini dell'adesione ad un'associazione riconosciuta e dell'ammissione al beneficio dell'aiuto alla produzione, deve essere operata mediante l'acquisizione della certificazione catastale o di altra documentazione ufficiale equivalente, di cui copia deve essere conservata dalle associazioni e messa a disposizione degli incaricati delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Gli elementi identificativi e costitutivi dei terreni olivetati quali risultano dalla certificazione o documentazione di cui al precedente comma, devono corrispondere a quelli rilevabili dalla scheda olivicola presentata ai fini della costituzione dello schedario olivicolo nazionale.

Per i produttori non associati la verifica della titolarità del diritto all'aiuto viene effettuata dagli uffici istruttori territorialmente competenti.

Art. 12.

Verifica delle domande di aiuto

Prima di presentare le domande mensili di aiuto di cui all'art. 13 le associazioni riconosciute assoggettano le domande di aiuto dei rispettivi soci alla verifica della compatibilità e della corrispondenza di cui all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2261/84.

Tale verifica deve essere operata applicando i criteri fissati dall'art. 6, primo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 3061/84 e tenendo conto dei risultati dei controlli effettuati, a norma dell'art. 7 del presente decreto, sulle denunce di coltivazione.

Nei casi in cui, neanche in base alla documentazione integrativa prevista dall'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2261/84 risulta possibile alle associazioni di accertare la compatibilità e la corrispondenza di cui al precedente comma, le relative pratiche devono essere trasmesse ai competenti uffici istruttori, i quali provvederanno a determinare, secondo le modalità previste dalla normativa interna, la quantità di olio da ammettere all'aiuto e l'importo dell'aiuto spettante ai singoli aventi diritto, tenendo conto in particolare delle rese forfettarie in olive ed in olio fissate dalla commissione C.E.E. per le rispettive zone di produzione. La stessa procedura deve essere seguita anche nel caso in cui gli elementi dichiarati nelle denunce di coltivazione non risultano confermati dai controlli in loco.

La determinazione della quantità di olio da ammettere all'aiuto, per ogni produttore, è effettuata dagli uffici istruttori tenendo conto di tutti gli elementi utili disponibili ed in particolare dei risultati delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, ivi compresi quelli sull'attività e sulla contabilità dei frantoi.

A tale scopo i suddetti uffici si avvalgono anche degli esiti delle verifiche meccanografiche e di ogni altro elemento che l'AIMA potrà loro offrire utilizzando le informazioni desumibili dallo schedario olivicolo nazionale e dagli schedari computerizzati da costituire a norma del regolamento (CEE) n. 2262/84.

Art. 13.

Presentazione mensile delle domande di aiuto

Le unioni riconosciute o le associazioni riconosciute non aderenti ad una unione sono tenute a presentare mensilmente, all'ufficio istruttorio territorialmente competente, le domande di aiuto dei rispettivi associati che hanno ultimato la molitura delle olive e nei cui confronti siano state completate le verifiche ed i controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. Pena la decadenza dal diritto all'aiuto, le domande devono essere presentate entro la data improrogabile del 31 ottobre di ciascuna campagna.

Ai fini del pagamento dell'anticipo dell'aiuto le unioni riconosciute presenteranno all'AIMA, a fronte delle domande mensili, una nota riepilogativa — standardizzata e rispondente alle esigenze ed ai criteri di computerizzazione stabiliti dall'AIMA stessa — nella quale devono essere indicate le generalità complete di ogni associato, il numero di « codice-azienda » di cui all'art. 6 e le quantità di olio ritenute ammissibili all'aiuto, comprensive della quota forfettaria di olio di sansa.

La nota riepilogativa, firmata dal presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci, deve recare altresì la dichiarazione che, per le domande di aiuto dei produttori inclusi nella nota stessa, sono stati espletati i controlli e le verifiche previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

I nominativi dei produttori associati che chiedono l'aiuto per l'olio prodotto con olive raccolte in oliveti condotti in affitto oppure in uso gratuito devono essere segnalati e resi chiaramente individuabili nella nota riepilogativa oppure formare oggetto di apposita nota riepilogativa.

Entro il 10 agosto di ogni campagna le associazioni riconosciute sono tenute a comunicare al Ministero dell'agricoltura - Direzione generale della tutela economica dei produttori agricoli, il numero complessivo delle domande di aiuto ed il corrispondente quantitativo globale di olio d'oliva.

Art. 14.

Anticipazione dell'aiuto

L'AIMA è autorizzata ad anticipare, su domanda dei singoli soci, alle unioni di cui al precedente art. 4, una quota dell'aiuto spettante ai rispettivi produttori associati, non superiore alla misura prevista dall'art. 12, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2261/84. Tale anticipo può essere erogato esclusivamente a favore dei produttori soci di associazioni aderenti ad unioni riconosciute.

Per la campagna 1984-85 la domanda di anticipo può essere prodotta dalla associazione di appartenenza per conto dei propri soci.

Il pagamento dell'eventuale saldo dell'aiuto, a favore dei produttori associati che ne hanno diritto, viene effettuato, nei limiti dell'aiuto determinato dagli uffici liquidatori, dopo che l'AIMA e gli altri uffici ed organismi pubblici hanno espletato le verifiche ed i controlli di rispettiva competenza.

Art. 15.

Acconto sulla trattenuta a favore delle organizzazioni dei produttori e relativa contabilità

L'AIMA è autorizzata ad anticipare alle unioni ed alle associazioni di base riconosciute l'80% delle somme ad esse spettanti a' termini rispettivamente delle lettere *a*) e *b*) dell'art. 11 del regolamento (CEE) n. 2261/84, nel rispetto delle modalità e dei criteri fissati, in applicazione del suddetto regolamento, dall'art. 8 del regolamento (CEE) n. 3061/84.

A tale fine le associazioni e le loro unioni sono tenute ad istituire e tenere nelle forme di legge un'apposita contabilità concernente l'impiego delle somme derivanti dalla trattenuta prevista dalle norme comunitarie sopra richiamate. Copia della suddetta contabilità deve essere trasmessa all'AIMA entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello della campagna di commercializzazione cui si riferisce la trattenuta.

Le attività finanziate, a' termini della regolamentazione comunitaria, con le somme di cui ai precedenti commi costituiscono prestazioni di servizio destinate al sostegno della produzione agricola.

Art. 16.

Controllo sui frantoi riconosciuti

Fino all'istituzione ed all'entrata in funzione dell'agenzia di cui al regolamento (CEE) n. 2262/84 del 17 luglio 1984, i controlli sull'attività di lavorazione delle olive e sulla relativa contabilità di magazzino dei frantoi, rico-

nosciuti a' termini del decreto ministeriale 20 ottobre 1984 richiamato in epigrafe, sono esercitati, dagli uffici regionali incaricati dell'istruttoria e liquidazione delle domande di aiuto, nella percentuale del 5% dei frantoi in attività nel corso di ciascuna campagna di commercializzazione. Per la campagna 1984-85 la percentuale dei frantoi da controllare è del 3%.

I suddetti controlli devono essere espletati sul posto ed in particolare durante il periodo di lavorazione delle olive.

Le irregolarità accertate nel corso dei controlli, fatto salvo ogni altro adempimento di competenza, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dell'agricoltura ed all'AIMA, unitamente alle eventuali proposte di revoca o di diniego del riconoscimento dei frantoi interessati.

Il provvedimento di revoca del riconoscimento viene adottato, per le violazioni previste dalla disciplina comunitaria, dal Ministero dell'agricoltura con effetto a decorrere dalla data di notifica del provvedimento stesso al titolare del frantoio e reso pubblico mediante tempestiva affissione all'albo pretorio del comune nel cui territorio ricade lo stabilimento di molitura interessato.

Qualora i controlli di cui al presente articolo e le verifiche di cui al precedente art. 12 evidenziano irregolarità nell'attività e nella contabilità di magazzino tali da determinare la revoca del riconoscimento del frantoio, la determinazione delle quantità di olio da ammettere all'aiuto per i singoli produttori che hanno ivi molito le proprie olive è effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 15 del regolamento (CEE) n. 2261/84.

I controlli di cui ai precedenti commi possono essere integrati da controlli sugli stabilimenti di estrazione di olio con solvente dalla sansa e sugli stabilimenti di raffinazione dell'olio di oliva lampante e degli oli estratti dalla sansa, i quali terranno la contabilità a suo tempo prevista dagli articoli 5 e 7 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10.

Art. 17.

Modalità di pagamento dell'aiuto

Le unioni di associazioni di produttori riconosciute sono tenute ad effettuare, a favore dei propri associati, il pagamento dell'anticipo e del saldo dell'aiuto a mezzo di bonifici bancari oppure di assegni circolari non trasferibili emessi da un istituto di credito prescelto dalle organizzazioni stesse da inviarsi con lettera raccomandata al domicilio degli aventi diritto.

Gli importi dell'anticipo e del saldo di cui al precedente comma sono pari ai corrispondenti importi accreditati dall'AIMA sulla base delle risultanze delle note riepilogative delle domande ritenute ammissibili all'aiuto in applicazione della normativa comunitaria e del presente decreto.

I rapporti tra le unioni riconosciute e l'istituto di credito incaricato del servizio di pagamento dell'aiuto comunitario alla produzione devono essere regolati, a' termini del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, da apposita convenzione, con la quale sia previsto che ai pagamenti in favore degli aventi diritto deve farsi luogo entro e non oltre dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui gli accreditamenti delle relative somme disposti dall'AIMA sono resi effettivamente disponibili. Nel caso di soci di cooperative olivicole aderenti ad associazioni di produttori, la trasmissione degli assegni circolari non trasferibili a favore dei singoli produttori soci può essere effettuata per il tramite delle cooperative medesime, al fine di facilitare le relative operazioni di pagamento.

Anche i rapporti tra l'AIMA e le suddette unioni vengono regolati con convenzione con la quale deve essere previsto che gli importi degli assegni restituiti, per decesso o per mancato recapito all'indirizzo del beneficiario indicato in domanda, vanno versati presso l'istituto di credito, incaricato del servizio di pagamento, su apposito conto corrente vincolato per l'emissione dei nuovi titoli debitamente aggiornati.

Gli estratti conto, corredati dallo scalare degli interessi bancari maturati per effetto della giacenza delle somme, devono essere semestralmente comunicati all'AIMA a cura delle unioni interessate.

Gli interessi bancari maturati sono di esclusiva pertinenza dell'AIMA alla quale devono essere accreditati dalle organizzazioni dei produttori, al netto delle sole ritenute erariali, mediante versamento con vaglia del Tesoro sul conto corrente infruttifero n. 416 intestato all'AIMA - gestione finanziaria.

Ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto non è consentito ai produttori associati di eleggere domicilio presso associazioni o organismi similari per la ricezione degli assegni bancari di cui ai commi precedenti.

Il presente articolo, per quanto compatibile con la normativa comunitaria, si applica altresì per il pagamento dell'aiuto ai produttori soci di associazioni non aderenti ad unioni riconosciute.

Art. 18.

Sospensione cautelativa

Compatibilmente con la regolamentazione comunitaria e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, disciplinanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonché con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, l'AIMA adotta la sospensione cautelativa dell'aiuto comunitario per i produttori nei cui confronti dovessero insorgere sospetti, comprovati da denunce da parte degli uffici od organismi preposti ai controlli, di eventuali illeciti suscettibili di ripercuotersi negativamente sulla corretta erogazione dell'aiuto.

Art. 19.

Rese in olive ed in olio

Ai fini della fissazione delle rese forfettarie in olive ed in olio da parte della commissione C.E.E., le commissioni provinciali di cui all'art. 11 del decreto-legge 21 settembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, devono fare pervenire al Ministero dell'agricoltura - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro il 31 marzo di ciascuna campagna di commercializzazione, per ogni zona olivicola omogenea, i seguenti dati accompagnati da apposite relazioni sull'andamento della produzione:

a) delimitazione geografica della zona;

b) stima della superficie olivicola;

c) stima del numero medio di olivi per ettaro in coltura specializzata;

d) produzione media di olive per albero;

e) produzione media di olio per 100 kg di olive;

f) rese in olive relativamente agli oliveti più rappresentativi della zona;

g) rese in olio determinate secondo i criteri di cui all'art. 12, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3061/84;

h) per ciascun comune, numero dei frantoi riconosciuti, ai quali è stato consegnato il registro di lavorazione.

Art. 20.

Disposizioni per le regioni

Le regioni assicurano, conformemente alle disposizioni recate dal decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, il regolare assolvimento dei compiti d'istruttoria e di liquidazione previsti dal presente decreto in attuazione della relativa regolamentazione comunitaria.

A tale scopo esse promuovono in conformità di quanto previsto dall'art. 17 del decreto ministeriale 29 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 10 dicembre 1982, la costituzione di nuclei di accertamento composti di almeno due funzionari, non necessariamente della carriera direttiva, scelti tra i dipendenti propri o degli enti regionali di sviluppo agricolo o di altri enti vigilati delle regioni medesime.

Art. 21.

Norma abrogativa

A partire dalla campagna di commercializzazione 1984-85 è abrogata ogni altra precedente disposizione ministeriale incompatibile con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(179)

DECRETO 18 gennaio 1985.

Punti di entrata per l'importazione di frutti di pompelmo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Viste le direttive del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE e del 18 marzo 1980, n. 80/392/CEE e del 18 marzo 1980, n. 80/393/CEE, concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva del Consiglio del 1° gennaio 1981, n. 81/7/CEE che modifica, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica, la direttiva n. 77/93/CEE, sopra citata;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e dei prodotti vegetali;

Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981 e 8 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 23 marzo 1984, concernenti le modificazioni al decreto ministeriale 11 luglio 1980 sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 13 ottobre 1984, con il quale l'importanza dei frutti di pompelmo è stata sospesa, per la campagna agrumicola 1984-85, durante il periodo 1° novembre 1984-31 gennaio 1985;

Ritenuto che è necessario effettuare controlli fitosanitari più accurati su frutti di pompelmo in importazione per evitare l'introduzione di organismi nocivi alle nostre colture di agrumi;

Considerato che ciò è possibile solo effettuando detti controlli attraverso alcune dogane marittime;

Decreta:

All'allegato IV, del decreto ministeriale 11 luglio 1980, modificato dai decreti ministeriali 24 aprile 1981 e 8 marzo 1984, il testo del punto 2) dopo le parole « Punti di entrata per i frutti di pompelmo » viene sostituito dal testo seguente:

« dogane portuali: Genova, Napoli, Ravenna, Savona, Trieste ».

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° febbraio 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1985

(240) *Il Ministro*: PANDOLFI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 gennaio 1985.

Norma integrativa delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modifiche, concernenti norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, riguardante l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;

Visto il decreto 23 marzo 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983), e successive modificazioni, contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18;

Visto l'art. 2 del decreto 19 giugno 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1984), contenente disposizioni integrative di quelle contenute nell'allegato *A* al menzionato decreto 23 marzo 1983;

Considerato che la commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali nella seduta del 20 dicembre 1984 ha prospettato l'opportunità d'integrare, per motivi tecnici, la prescrizione contenuta al punto 2.8 del citato art. 2 del decreto 19 giugno 1984;

Ritenuto che occorre provvedere;

Decreta:

Al punto 2.8 dell'art. 2 del decreto 19 giugno 1984 è aggiunto il seguente comma:

« Qualora la pila sia in tampone con l'alimentazione esterna e non vi sia l'apposito sensore di tensione, deve esistere nel programma una particolare procedura destinata a controllare l'integrità dei dati nella memoria di lavoro.

In caso di mancata integrità di tali dati deve risultare bloccato il funzionamento dell'apparecchio misuratore fiscale, da riattivare con le modalità di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni ».

Roma, addì 14 gennaio 1985

Il Ministro: VISENTINI

(220)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 novembre 1984.

Impegno della somma di L. 221.900.084, a favore della regione Umbria, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 152.714.600, quale anticipo del 5%, per il 1981, a favore della regione Umbria;

Vista la nota n. 15953, del 6 novembre 1984, resa dall'assessore competente della regione Umbria, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di lire 221.900.084, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che il predetto importo trova copertura nei fondi 1981 ancora disponibili, a favore della regione Umbria;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 221.900.084, a favore della regione Umbria, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1984
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 229

(133)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 dicembre 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 26 aprile 1983, recante l'elenco dei fermenti lattici ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati al trattamento di malattie enteriche degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 26 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 23 maggio 1983, nonché il decreto 6 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1983, modificato con decreto 31 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità espresso in data 20 gennaio 1984 dal quale risulta che ai fini di tutela sanitaria non è necessaria l'indicazione dei ceppi della stessa specie di fermenti lattici;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità in data 22 marzo 1984, ha espresso il parere secondo il quale sinora non è stata dimostrata alcuna differenza legata al ceppo per quanto riguarda la innocuità e l'efficacia dei fermenti lattici e pertanto il predetto

consesso ha ritenuto che siano apportate le necessarie modifiche ai decreti ministeriali 6 aprile 1983 e 26 aprile 1983 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente n. 115 del 28 aprile 1983 e n. 139 del 23 maggio 1983;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, nella seduta del 30 gennaio 1984;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 26 aprile 1983, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

I) *Streptococcus Faecium,* liofilizzato in supporto a base di lattosio Farmacopea ufficiale VIII Edizione:

a) quantità massima ammessa negli integratori medicati, per tutte le specie animali:

cinque miliardi di cellule vive per grammo, per integratori destinati all'industria mangimistica;

un miliardo di cellule vive per grammo, per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità minima ammessa nei mangimi composti integrati medicati:

vitelli non oltre le quattro settimane di età: non meno di un miliardo di cellule vive per kg di mangime;

vitelli oltre le quattro settimane di età: non meno di mezzo miliardo di cellule vive per kg di mangime;

suinetti non oltre le quattro settimane di età: non meno di dieci miliardi di cellule vive per kg di mangime;

suinetti oltre le quattro settimane di età: non meno di cinque miliardi di cellule vive per kg di mangime;

conigli in svezzamento: non meno di sedici miliardi e mezzo di cellule vive per kg di mangime;

conigli svezzati: non meno di cinque miliardi e mezzo di cellule vive per kg di mangime.

II) *Streptococcus thermophilus* + *Lactobacillus Bulgaricus* in associazione nel rapporto 100 : 1 in substrato di latte magro acidificato:

a) quantità massima ammessa negli integratori medicati per tutte le specie animali:

cinque miliardi di cellule vive per grammo, per integratori destinati alla industria mangimistica;

un miliardo di cellule vive per grammo, per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità minima ammessa nei mangimi composti integrati medicati:

vitelli non oltre le quattro settimane di età: non meno di un miliardo di cellule vive per kg di mangime;

vitelli oltre le quattro settimane di età: non meno di mezzo miliardo di cellule vive per kg di mangime;

suinetti non oltre le quattro settimane di età: non meno di dieci miliardi di cellule vive per kg di mangime;

suinetti oltre le quattro settimane di età: non meno di cinque miliardi di cellule vive per kg di mangime.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ZITO

(226)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 12 dicembre 1984.

Istituzione del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche.

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con legge 24 luglio 1984, n. 363, con il quale il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, è autorizzato ad istituire il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche;

Ravvisata l'esigenza di dare attuazione alla suddetta norma;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito a decorrere dalla data del presente decreto, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due anni, il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche.

Il gruppo ha i compiti di:

a) promuovere e sviluppare ricerche interdisciplinari coordinate, indirizzate all'acquisizione ed al miglioramento delle conoscenze scientifiche necessarie nel settore della difesa dalle inondazioni e dalle frane, con particolare riferimento ai temi che formano oggetto delle linee di ricerca elencate nel successivo art. 2;

b) fornire consulenza scientifica e tecnica nel settore del rischio idraulico-geologico ai Ministeri interessati, alle autorità regionali ed agli enti locali, con par-

ticolare riferimento ai problemi di protezione civile e di educazione delle popolazioni esposte al pericolo di inondazioni e frane;

c) assicurare il coordinamento delle azioni di intervento scientifico in occasione di eventuali inondazioni e frane;

d) formulare proposte in merito a specifici programmi di ricerca;

e) formulare proposte in merito a normative e provvedimenti atti alla prevenzione e previsione;

f) mantenere i collegamenti con gli organismi pubblici preposti alla gestione del territorio e, in particolare, assicurare il coordinamento con le attività di carattere scientifico relative alla pianificazione dei bacini idrografici;

g) mantenere i collegamenti con le analoghe iniziative di ricerca degli altri Paesi, promuovendo un interscambio di esperienze internazionali in questo settore.

Le attività del gruppo, per quanto riguarda la cartografia normale e tematica ed il telerilevamento, saranno svolte d'intesa con l'Istituto geografico militare.

Art. 2.

Il gruppo è costituito da unità di ricerca coordinate, composte da operatori scientifici e tecnici provenienti da università, enti pubblici e privati di ricerca e da esperti della materia che sviluppano specifiche linee di ricerca finalizzate al conseguimento degli obiettivi del gruppo.

Art. 3.

Organi del gruppo sono:

il consiglio scientifico;

il direttore.

Art. 4.

Il quadro delle linee di ricerca è il seguente:

a) previsione e prevenzione di eventi idrologici estremi e loro controllo;

b) previsione e prevenzione di eventi franosi a grande rischio;

c) valutazione del rischio idraulico-geologico e zonazione; strategie di intervento per la mitigazione degli effetti degli eventi estremi;

d) valutazione della vulnerabilità degli acquiferi.

Art. 5.

Il consiglio scientifico:

a) ha le responsabilità del funzionamento del gruppo e ne risponde al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

b) predispone i programmi di attività del gruppo con i relativi piani di spesa;

c) predispone annualmente una documentata relazione sull'attività svolta dal gruppo nell'anno precedente, corredata da un rendiconto sull'impiego dei fondi avuti a disposizione nello stesso periodo, nonché sull'attività futura con i relativi preventivi di spesa. Tale relazione è presentata al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche che ne trasmette copia al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per il coordinamento della protezione civile con le osservazioni e valutazioni dei competenti organi del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) provvede in merito alla organizzazione ed al funzionamento del gruppo e indica i criteri per l'utilizzazione del personale.

Art. 6.

Il consiglio scientifico è nominato con decreto del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, ed è composto:

1) dal direttore;

2-5) dai quattro responsabili delle linee di ricerca di cui all'art. 4;

6) da un rappresentante del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

7) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

8) da un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

9) da un rappresentante della conferenza Stato-regioni;

10-12) dai direttori degli istituti di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche di Perugia, Torino e Cosenza;

13) dal direttore dell'Istituto geografico militare;

14) dal direttore del servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici;

15) dal direttore dell'istituto per la fisica dell'atmosfera del Consiglio nazionale delle ricerche;

16) dal presidente del gruppo nazionale di coordinamento di idraulica del Consiglio nazionale delle ricerche;

17) dal presidente del gruppo nazionale di coordinamento di ingegneria geotermica del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il consiglio scientifico è presieduto dal direttore.

Alle riunioni del consiglio scientifico possono essere invitati esperti esterni o rappresentanti delle amministrazioni interessate all'attività del gruppo.

Art. 7.

Il direttore del gruppo è nominato dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

I responsabili delle linee di ricerca sono nominati dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 8.

Il consiglio scientifico del gruppo si riunisce quando è convocato dal direttore ovvero quando ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti.

L'avviso di convocazione del consiglio scientifico, contenente l'ordine del giorno della riunione, è notificato otto giorni prima della riunione stessa.

Le deliberazioni del consiglio scientifico sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle riunioni del consiglio scientifico sono redatte dal segretario di seduta e vengono inviati a tutti i componenti il consiglio scientifico.

Copia dei verbali definitivi, con eventuali pareri difformi di minoranza, viene trasmessa al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche che con proprie osservazioni le comunica al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 9.

Il direttore del gruppo:

a) predispone gli atti da sottoporre al consiglio scientifico con le sue eventuali osservazioni e proposte;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio scientifico;

c) esercita le competenze amministrative proprie dei direttori dei progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) esercita le competenze di funzionario delegato ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1979 e delle successive norme interne di attuazione del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il direttore è reintegrato degli oneri direttamente sostenuti e opportunamente documentati per l'esercizio delle proprie funzioni, nei limiti e con le modalità della vigente normativa in materia di trasferte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 411/76, e successive modificazioni e non ha obbligo di residenza presso la sede del gruppo.

Il direttore è il rappresentante ufficiale del gruppo.

Art. 10.

Il gruppo è assimilato organizzativamente e amministrativamente ad un progetto finalizzato. Ai fini della gestione amministrativa, al gruppo si applicano le norme per l'amministrazione e la contabilità di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Art. 11.

Ove per l'espletamento dell'attività del gruppo occorra, oltre al personale assegnato, altro personale del Consiglio nazionale delle ricerche, questo potrà essere messo a disposizione del gruppo stesso, anche a seguito di assunzioni temporanee disposte ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, utilizzando anche i fondi del gruppo.

Al personale delle pubbliche amministrazioni che compie missioni per le esigenze del gruppo, si applica il trattamento economico e fiscale previsto dalla normativa del Consiglio nazionale delle ricerche o delle amministrazioni di appartenenza.

Il personale di cui ai precedenti comma può essere dislocato presso le sedi delle unità di ricerca in relazione alla durata ed alle finalità dei programmi di queste ultime.

Art. 12.

Il direttore del gruppo assume le opportune iniziative relative alla pubblicazione e divulgazione delle conoscenze e dei risultati delle attività e delle ricerche svolte dal gruppo.

Art. 13.

La segreteria del gruppo cura la conservazione degli atti e della documentazione relativa al lavoro svolto dal personale scientifico e tecnico con l'indicazione dei nomi dei singoli autori del lavoro.

L'archivio sarà trasferito al Consiglio nazionale delle ricerche al cessare dell'attività del gruppo.

Art. 14.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, ai fini del funzionamento del gruppo, le norme legislative e regolamentari in vigore per il Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 15.

Alle spese relative alle attività del gruppo provvede il Consiglio nazionale delle ricerche avvalendosi del contributo straordinario concesso dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ai sensi del settimo comma dell'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, a carico del Fondo della protezione civile e di altri fondi di natura ordinaria o straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1984

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica
GRANELLI

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro per la protezione civile
ZAMBERLETTI

(180)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 30 ottobre 1984, n. **941.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del « S. Cuore », in Agropoli.

N. 941. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vallo della Lucania 18 giugno 1982, integrato con postilla del 10 marzo 1983 e con due dichiarazioni, la prima senza data e la seconda del 10 marzo 1983, relativo alla erezione della parrocchia del « S. Cuore », in Agropoli (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1985
Registro n. 1 Interno, foglio n. 196

DECRETO 30 ottobre 1984, n. **942.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Maria SS.ma Madre di Dio », vulgo « Santa Maria delle rose », in Rovigo.

N. 942. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Adria 3 giugno 1979, integrato con postilla senza data, con altro decreto del 4 maggio 1981 e con sei dichiarazioni rispettivamente del 27 giugno 1981, 15 settembre 1982, 8 e 9 aprile, 2 luglio e 22 settembre 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « Maria SS.ma Madre di Dio », *vulgo* « Santa Maria delle rose », in Rovigo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 195

DECRETO 31 ottobre 1984, n. **943.**

Trasferimento di un posto di tecnico laureato dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma alla stessa facoltà della seconda Università di Roma.

N. 943. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, a decorrere dal 1° novembre 1984 un posto di tecnico laureato, già assegnato all'istituto di terza clinica chirurgica per le esigenze della sesta cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma viene trasferito alla cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni della stessa facoltà della seconda Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1984
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 190

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarila, con sede e stabilimento in Morciano di Romagna, già Sarila arredamento, è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graziano Gaetano di Torino, è prolungata al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.T. - Costruzioni meccaniche Tortona, in Tortona (Alessandria), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Elcat, in Rivoli (Torino), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.A. Rullini di Momo (Novara), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Industria biellese di A. Caucino & C. di Torino, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società azionaria Keller, con sede in Milano e stabilimento in Santhià (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Aspe, in Torino, è prolungata al 2 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Codelfa prefabbricati, in Tortona (Alessandria), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Juvenilla, con sede in Torino, stabilimenti e uffici in Torino e Savigliano (Cuneo), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino, stabilimenti in Torino-Dora, Torino-Stura, Spinetto Marengo (Alessandria) e Cuneo, frazione Ronchi, è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fondalmec, in Chivasso (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 dicembre 1983 al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graziano & C., in Tortona (Alessandria), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finterm, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Martex, in Verrone (Vercelli), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carello industriale di Torino, è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porta, con sede e stabilimento in Borgaretto di Beinasco (Torino), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zegna Baruffa - Lane Borgosesia, con sede in Vallemosso e stabilimento in Vallemosso e Borgosesia (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento traordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Filatura lana pettinata Ilea, con sede e stabilimento in Borgosesia (Vercelli), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio calzificio torinese, in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 febbraio 1984 al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Schlichter & Figli, in Druento (Torino), è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Triberti, con sede in Torino e stabilimento in Cambiano (Torino), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.A.M., con sede in Pianoro, località Rastignano e stabilimenti in Rastignano di Pianoro e Bologna, è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Slim, con sede e stabilimento in Balangero (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Selcom Camsa, con sede in Torino e stabilimenti in Torino e San Mauro Torinese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1983 al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pico di Barengo (Novara), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Taurus' 80, in Cirè (Torino), è prolungata al 26 agosto 1984
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*). della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.E.V. - Società elettromeccanica Valsusa, in Casellette (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salmi - O.M.C., in Corio Canavese (Torino), è prolungata al 10 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingegnere C. Olivetti & C., con sede in Ivrea e stabilimenti di Ivrea e Scarmagno, è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tonolli semilavorati, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimenti in Torino e Pieve Vergonti (Novara), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ballarini di Caselle Torinese (Torino), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurocolfer acciai, con sede in Torino e stabilimento in Pallanzeno (Novara), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cartiera Val Chisone, con sede e stabilimento in Abbadia Alpina di Pinerolo (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. NO.VEL, con sede e stabilimento in Ciriè (Torino), è prolungata al 19 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilioli, in Volpiano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 gennaio 1984 al 28 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irel - Industrie radio elettriche liguri di Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineraria e metallurgica di Pertusola, con sede in Roma e stabilimento in Lerici (La Spezia), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raffineria Delle Piane di Lorenzo Delle Piane & C., in Genova-San Quirico, è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ciliberto S.p.a., industrie laterizzi di Crotone (Catanzaro), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Bribano, prodotti alimentari S.p.a. di Sedico (Belluno), è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omega, con sede e stabilimento in Valperga (Torino), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.B.L. - Industria battitura lamiere, con sede in Torino e stabilimenti in Venaria e Leinì (Torino), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Schiapparelli farmaceutici di Torino, è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edizioni Minerva Medica, con sede in Torino e stabilimento in Saluzzo (Torino), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto minisetriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazoine salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.C. Illumination, con sede in Milano e stabilimento in Pozzolo Formigaro (Alessandria), è prolungata al 1° maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ariflex, con sede in Caronno Pertusella e stabilimenti in Alessandria e Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biscotti Wamar di Torino, è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.V.B., con sede e stabilimento in Rivalta (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Technojewel, con sede e stabilimento in Ornavasso (Torino), è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tessitura di Grosso, con sede e stabilimento in Grosso Canavese (Torino), è prolungata al 4 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italtexture & C., in Verrone (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo moda confezioni di Brà (Cuneo), è prolungata al 28 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morga, con sede in Cascina Vica Rivoli (Torino), è prolungata al 19 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Grassi Maria Luisa, con sede e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 12 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Puma di Sergio Puma & C., in Torino, è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Rosingana di Torino, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M., con sede e stabilimento in Isola d'Asti (Asti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.P. - Fusioni industriale di precisione, con sede in S. Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 21 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.M.A. - Officine meccaniche, in Novara, è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gallino gomma, in Regina Margherita (Torino), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Coriasco, con sede in Torino e stabilimenti in Torino e Pianezza (Torino), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lane Monterosa di Valdengo (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 aprile 1983 al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.V.Ir., con sede in Torino e stabilimento in Brandizzo (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 aprile 1983 al 23 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vita farmaceutici di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zacchetti Enrico, con sede in Gattinara e stabilimenti in Gattinara (Vercelli) e Romagnano Sesia (Novara), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.F. - Società attrezzature ferro, in Robella d'Asti (Asti), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Icis impegnati nell'area del comune di Pisticci (Matera), nei lavori di bonifica di Bradano e Metaponto, resisi disponibili dal 2 gennaio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Icis inpegnati nell'area del comune di Pisticci (Matera), nei lavori di bonifica di Bradano e Metaponto, resisi disponibili dal 2 gennaio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Icis impegnati nell'area del comune di Pisticci (Matera), nei lavori di bonifica di Bradano e Metaponto, resisi disponibili dal 2 gennaio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(60)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di presidi medico chirurgici

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE serie, categorie e confezioni	Data del decreto di revoca	Numero di registrazione	DITTA E SEDE
1	*Deodorante Salcim*	27-11-1984	87/69	Brill S.p.a., cod. fisc. 00818880155, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Don Bartolomeo Grazioli, 33
2	*Antiseptina Salcim*	27-11-1984	152/14	Id.
3	*Formolforte Greggio*	27-11-1984	69/11	Id.
4	*Formolforte Salcim Greggio*	27-11-1984	68/10	Id.
5	*Superfideol greggio*	27-11-1984	42	Id.
6	*Cepacol dentifricio*	27-11-1984	6.135	Gruppo Lepetit S.p.a., cod. fisc. 00795960152, con sede e domicilio fiscale in Milano, via R. Lepetit, 8
7	*Podil polvere*	27-11-1984	9.162	Crinos - Industria farmacobiologica S.p.a., codice fiscale 01192270138, con sede e domicilio fiscale in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre, 2
8	*Podil crema*	27-11-1984	9.211	Id.
9	*Podil spray*	27-11-1984	9.506	Id.

(171)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Corso dei cambi del 17 gennaio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1956,500	1956,500	1952,90	1956,500	—	1956,71	1956,920	1956,500	1956,500	1956,50
Marco germanico .	614,500	614,500	614 —	614,500	—	614,50	614,500	614,500	614,500	614,50
Franco francese	200,770	200,770	199,98	200,770	—	200,62	200,670	200,770	200,770	200,77
Fiorino olandese .	544,270	544,270	543,25	544,270	—	544,28	544,300	544,270	544,270	544,27
Franco belga . . .	30,711	30,711	30,66	30,711	—	30,61	30,716	30,711	30,711	30,71
Lira sterlina . . .	2193 —	2193 —	2188,75	2193 —	—	2195,50	2194 —	2193 —	2193 —	2193 —
Lira irlandese .	1908,500	1908,500	1910 —	1908,500	—	1909,25	1910 —	1908,500	1908,500	—
Corona danese . .	171,880	171,880	171,50	171,880	—	171,86	171,850	171,880	171,880	171,88
Dracma	15,090	15,090	15,05	15,090	—	—	15,050	15,090	15,090	—
E.C.U. . . .	1365,600	1365,600	1363,90	1365,600	—	1366,10	1366,600	1365,600	1365,600	1365,70
Dollaro canadese .	1477 —	1477 —	1474 —	1477 —	—	1477 —	1477 —	1477 —	1477 —	1477 —
Yen giapponese . .	7,690	7,690	7,68	7,690	—	7,69	7,692	7,690	7,690	7,69
Franco svizzero .	731,850	731,850	729,50	731,850	—	731,60	731,360	731,850	731,850	731,85
Scellino austriaco .	87,550	87,550	87,40	87,550	—	87,53	87,510	87,550	87,550	87,55
Corona norvegese .	212,300	212,300	211,90	212,300	—	212,35	212,410	212,300	212,300	212,30
Corona svedese .	214,370	214,370	214 —	214,370	—	214,36	214,350	214,370	214,370	214,37
FIM .	293,700	293,700	293 —	293,700	—	293,70	293,710	293,700	293,700	—
Escudo portoghese	11,300	11,300	11,30	11,300	—	11,33	11,375	11,300	11,300	11,30
Peseta spagnola . .	11,128	11,128	11,11	11,128	—	11,12	11,124	11,128	11,128	11,12

Media dei titoli del 17 gennaio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	59,950
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	94,075
» 6 % » » 1971-86 .	90,075
» 6 % » » 1972-87 .	89,450
» 9 % » » 1975-90 .	89,150
» 9 % » » 1976-91 .	86,200
» 10 % » » 1977-92 .	94,600
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	94,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	88,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,500
» » » 1-4-1981/86 16 % .	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	88,850
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102,100
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,600
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,925
» » » » 1- 3-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,625
» » » » 1- 6-1983/85 .	101,500
» » » » 1- 1-1982/86 .	102,425
» » » » 1- 3-1982/86 .	102,350
» » » » 1- 5-1982/86 .	103,250
» » » » 1- 6-1982/86 .	104,100
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,700
» » » » 1- 8-1982/86 .	102,400
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,150
» » » » 1-10-1982/86 .	102,700
» » » » 1-11-1982/86 .	102,500
» » » » 1-12-1982/86 .	103,050
» » » » 1- 7-1983/86 .	102,175
» » » » 1- 8-1983/86 .	101,850
» » » » 1- 9-1983/86 .	101 —
» » » » 1-10-1983/86 .	101,900
» » » » 1- 1-1983/87 .	103,125
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,850
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 3-1983/87 .	102,600
» » » » 1- 4-1983/87 .	102,375
» » » » 1- 5-1983/87 .	102,600
» » » » 1- 6-1983/87 .	102,950
» » » » 1-11-1983/87 .	102,700
» » » » 1-12-1983/87 .	102,150
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,250
» » » » 1- 8-1983/88 .	102,750
» » » » 1- 9-1983/88 .	102,800
» » » » 1-10-1983/88 .	102,725
» » » » 1-11-1983/88 .	103,525
» » » » 1- 1-1984/88 .	103,100
» » » » 1- 2-1984/88 .	102,250
» » » » 1- 3-1984/88 .	101,600
» » » » 1- 4-1984/88 .	101,650
» » » » 1- 5-1984/88 .	102,350
» » » » 1- 6-1984/88 .	102,250
» » » » 1-11-1983/90 .	103,525
» » » » 1-12-1983/90 .	104,550
» » » » 1- 1-1984/91 .	103,800
» » » » 1- 2-1984/91 .	103,450
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,225
» » » » 1- 4-1984/91 .	101,900
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,200
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,550
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,750
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 .	100,650
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,350
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,975
» » » 16 % 1- 1-1986 .	102,150
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100,950
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	101,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	98,675
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111,600
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,350
» » » » 1983/90 11,50 %	106 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 gennaio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1956,710
Marco germanico . .	614,500
Franco francese	200,720
Fiorino olandese . . .	544,285
Franco belga	30,713
Lira sterlina	2193,500
Lira irlandese	1909,250
Corona danese	171,865
Dracma	15,070
E.C.U.	1366,100
Dollaro canadese . .	1477 —
Yen giapponese . .	7,691
Franco svizzero . .	731,605
Scellino austriaco .	87,530
Corona norvegese .	212,355
Corona svedese .	214,360
FIM .	293,705
Escudo portoghese	11,337
Peseta spagnola	11,126

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ricostituzione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1984, registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 28, e con contestuale decreto ministeriale 18 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1984, registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 29, sono stati nominati i componenti del Consigilo superiore dell'agricoltura e delle foreste per il biennio 2 luglio 1984-1° luglio 1986.

Fanno inoltre parte di diritto del consesso e delle relative quattro sezioni in cui esso è suddiviso, i direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità.

(168)

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1985 viene modificata come segue la responsabilità della conservazione in purezza per le seguenti varietà iscritte nel registro nazionale:

Mais:

Magia, Magno, Omega, Theta, Tullio: Da Gasparin Sementi, Castelfranco Veneto (Treviso), a società Ceccato & Claeys, Tombolo (Padova)

Frumento tenero:

Piceno, Satellite: Da Maliani Cesare, Ardea (Roma), a Helizea International S.p.a., Ferrara

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1985 la responsabilità della conservazione in purezza per la varietà di patata Kennebec iscritta nel registro nazionale è affidata al Consorzio provinciale per la valorizzazione delle produzioni agricole «Mario Neri», in Imola (Bologna).

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1985 sono state cancellate dai rispettivi registri nazionali le seguenti varietà di specie agrarie ed orticole:

Specie e varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
Ortive:	
Anguria: Kablouna	20 giugno 1977
Cavolo verza:	
Imperial ibrido F1	20 giugno 1977
Prince ibrido F1	20 giugno 1977
Cetriolino: Liberty	20 giugno 1977
Cipolla: Tropical	20 giugno 1977
Lattuga: Cassia	20 giugno 1977
Melone:	
Chando ibrido F1	20 giugno 1977
Cador ibrido F1	20 giugno 1977
Hocos ibrido F1	20 giugno 1977
Eldo ibrido F1	20 giugno 1977
Mais:	
Dekalb XL 71	24 gennaio 1972
Divo	6 marzo 1981
Ductor	6 marzo 1981
Fert	1° marzo 1982
Max	1° marzo 1982

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1985 sono state reiscritte, nel registro nazionale, le seguenti varietà:

Colza:

Elvira

Quinta

Trifoglio violetto:

Marino.

(169)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Bosa Marina

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze 7 dicembre 1984, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita a beni patrimoniali dello Stato, l'area d.m. di mq 374 con l'insistente manufatto di pertinenza d.m., ubicata nel comune di Bosa Marina (Nuoro) in una zona denominata «Triangolo», riportata nel catasto del comune medesimo al foglio di mappa n. 43/A, mappale n. 133 dell'estratto di mappa catastale e nella planimetria al lotto n. 2.

(234)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Cancellazione di un operatore agricolo dall'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione 18 dicembre 1984 la ditta «Silos granari del Mezzogiorno S.p.a.», in Ravenna, iscritta all'albo assuntori dell'A.I.M.A., categoria cereali, con delibera pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1984 è stata cancellata dall'albo stesso a seguito di analoga richiesta presentata dalla società stessa.

(204)

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alle elezioni per il rinnovo del comitato didattico

Si comunica che nei giorni 11 e 12 febbraio 1985, dalle ore 9 alle ore 14, avranno luogo, presso le sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione in Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna, le elezioni per la designazione dei docenti nel comitato didattico della Scuola stessa, ai sensi degli articoli 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 472/1972 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 701/1977.

Gli elenchi degli elettori e degli eleggibili sono depositati presso le segreterie delle sedi stesse.

(184)

REGIONE LIGURIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale 22 novembre 1984, n. 6386, la società Acqua minerale di Calizzano S.p.a., in Calizzano (Savona), è stata autorizzata all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale che dovranno riportare le seguenti indicazioni: «Può avere effetti diuretici e stimolare l'eliminazione urinaria dell'acido urico. Può stimolare la digestione».

Alla deliberazione è allegato il nulla osta del Ministero della sanità.

Con deliberazione della giunta regionale 22 novembre 1984, n. 6387, la società Fonti Santa Vittoria di Taramasco Vittoria & C. S.a.s., in Borghetto d'Arroscia (Imperia), è stata autorizzata all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale che dovranno riportare le seguenti indicazioni: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione dell'acido urico. Facilita la digestione».

Alla deliberazione è allegato il nulla osta del Ministero della sanità.

Con deliberazione della giunta regionale 22 novembre 1984, n. 6388, la società Fonti del Tigullio Bognanco S.p.a., con sede e stabilimento in Nè (Genova), via Statale n. 2, è stata autorizzata all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale che dovranno riportare le seguenti indicazioni: « Può avere effetti diuretici ».

Alla deliberazione è allegato il nulla osta del Ministero della sanità.

Con deliberazione della giunta regionale 22 novembre 1984, n. 6389, l'ing. Alessandro Lodolo, in qualità di amministratore unico della S.p.a. Alfa Sirio, in Imperia, via Saffi n. 1, è stato autorizzato all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale Bardinella di Bardineto (Savona) che dovranno riportare le seguenti indicazioni: « Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione dell'acido urico ».

Alla deliberazione è allegato il nulla osta del Ministero della sanità.

Con deliberazione della giunta regionale 22 novembre 1984, n. 6390, la società Terme di Vallechiara S.p.a., in Altare (Savona), è stata autorizzata all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale Fonte del Lupo di Altare (Savona) che dovranno riportare le seguenti indicazioni: « Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione dell'acido urico ».

Alla deliberazione è allegato il nulla osta del Ministero della sanità.

Con deliberazione della giunta regionale 22 novembre 1984, n. 6391, la società Fonte Santa Clara S.r.l., con sede e stabilimento in Borzonasca (Genova), è stata autorizzata all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale che dovranno riportare le seguenti indicazioni: « Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico ».

Alla deliberazione è allegato il nulla osta del Ministero della sanità.

Con deliberazione della giunta regionale 29 novembre 1984, n. 6550, la società Terme di Vallechiara S.p.a., in Altare (Savona), è stata autorizzata all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale Fonte Vallechiara di Altare (Savona) che dovranno riportare le seguenti indicazioni: « Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico ».

Alla deliberazione è allegato il nulla osta del Ministero della sanità.

Con deliberazione della giunta regionale 29 novembre 1984, n. 6551, la società Fonti Minerali Val di Lentro S.r.l. di Bargagli (Genova), è stata autorizzata all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale Val di Lentro di Bargagli (Genova) che dovranno riportare le seguenti indicazioni: « Può favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico ».

Alla deliberazione è allegato il nulla osta del Ministero della sanità.

(69)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione 21 dicembre 1984, n. 6701, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

« Primula, Società cooperativa edilizia a r.l. », in Udine, costituita il 16 ottobre 1975 per rogito notaio dott. Roberto Cutrupia di Udine;

« O'Rey, Società cooperativa a r.l. », in Trieste, costituita il 29 maggio 1978 per rogito notaio dott. Nicola Chiumarulo di Udine;

« Cooperativa agricola La Rosina, Società cooperativa a r.l. », in Codroipo, costituita il 14 novembre 1978, per rogito notaio dott. Luigi Pensato di Udine;

« Società cooperativa a r.l. Friuli nord », in Majano, costituita il 3 ottobre 1978 per rogito notaio dott. Giancarlo Suitner di Udine;

« Società cooperativa edilizia San Giusto a r.l. », in Casacco, costituita il 4 novembre 1979 per rogito notaio dott. Lazzaro Cantoni di Udine;

« Cooperativa edilizia Serena, Società cooperativa a r.l. », in Udine, costituita il 15 dicembre 1980 per rogito notaio dottor Nicola Chiumarulo di Udine;

« Montegrappa, Società cooperativa a r.l. », in Udine, costituita il 18 novembre 1980 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Buia;

« Cooperativa edilizia Pigna, Società cooperativa a r.l. », in Udine, costituita il 12 dicembre 1980 per rogito notaio dottor Roberto Cutrupia di Udine;

« Cooperativa edilizia Pasianese, Società cooperativa a r.l. », in Pasian di Prato, costituita il 24 novembre 1980 per rogito notaio dott. Giampaolo Missio di Tricesimo;

« Latteria sociale di Borgo Riolo, Fagagna, Società cooperativa a r.l. », in Fagagna, costituita il 15 marzo 1982 per rogito notaio dott. Nicolò Mareschi di S. Daniele del Friuli;

« Cooperativa per la ricostruzione di Magredis, Bellazoia e Marsure di Povoletto, Società cooperativa a r.l. », in Bellazoia di Povoletto, costituita il 24 settembre 1976 per rogito notaio dott. Mario Faotto di Udine;

« Cooperativa per la ricostruzione di Tavagnacco, Società cooperativa a r.l. », in Tavagnacco, costituita il 12 agosto 1976 per rogito notaio dott. Mario Faotto di Udine;

« Cooperativa per la ricostruzione di Prossenicco di Taipana, Società cooperativa a r.l. », in Prossenicco di Taipana, costituita il 10 agosto 1976 per rogito notaio dott. Mario Faotto di Udine;

« Cooperativa edilcoop. 77 a r.l. », in Monfalcone, costituita il 30 giugno 1977 per rogito notaio dott. Albano Delfabro di Monfalcone;

« Latteria sociale di Turrida, Società cooperativa a r.l. », in Turrida di Sedegliano, costituita il 15 maggio 1974 per rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine;

« Aquila, Società cooperativa edilizia a r.l. », a Trieste, costituita il 23 giugno 1949 per rogito notaio dott. Ezio Galante di Trieste;

« Cooperativa di consumo di Alnicco, Società cooperativa a r.l. », in Alnicco di Moruzzo, costituita il 15 settembre 1957 per rogito notaio dott. Sergio Cipolla di Latisana;

« Edilizia Meridiana, Società cooperativa a r.l. », in Trieste, costituita il 10 aprile 1961 per rogito notaio Mario Mamolo di Trieste;

« Cooperativa edificatrice a r.l. fra i dipendenti dell'I.N.P.S. della sede di Trieste », in Trieste, costituita il 26 maggio 1948 per rogito notaio dott. Ezio Galante di Trieste;

« Nuova Trieste, Società cooperativa edilizia a r.l. », in Trieste, costituita il 5 giugno 1974 per rogito notaio dott. Umberto Cavallini di Trieste;

« Casa nostra, Società cooperativa edilizia a r.l. », in Trieste, costituita il 18 settembre 1954 per rogito notaio dott. Mario Froglia di Trieste;

« Cooperativa per lavori di manutenzione e pulizia, Trieste, Società cooperativa a r.l. », in Trieste, costituita il 29 ottobre 1976 per rogito notaio dott. Vladimiro Clarich di Trieste;

« Cooppark, Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. », in Trieste, costituita il 10 giugno 1977 per rogito notaio dott. Giulio Flora di Trieste.

Con deliberazione 21 dicembre 1984, n. 6699, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544, la cooperativa « Agricola Alto Arzino, Società cooperativa a r.l. », in S. Francesco di Vito d'Asio, costituita il 30 maggio 1977 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Fabris, residente in Spilimbergo, via Santorini, 34.

(172)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione 16 novembre 1984, n. 5633, la giunta regionale ha disposto, ex art. 2545 del codice civile, la revoca dell'incarico di commissario liquidatore al dott. Lorenzo Ferrato di Sbrojavacca, nominando in sua vece il rag. Lucio Marcandella, con studio in Pordenone, piazza Risorgimento n. 21.

Con deliberazione 21 dicembre 1984, n. 6700, la giunta regionale ha nominato il dott. Fabrizio Presot, con studio a Pordenone, piazzale Ellero dei Mille n. 2, commissario liquidatore della Latteria sociale Turnaria cooperativa agricola di Talmasson Soc. coop. a r.l., in Talmasson di Fontanafredda, in sostituzione del rag. Piera Vazzoler.

(173)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Aumento del numero dei posti relativi al concorso per personale non docente presso l'Università di Bari

I posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva delle segreterie universitarie (quarta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Bari, di cui allo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 211 del 2 agosto 1980, sono aumentati da sessantotto a novantatre.

(244)

MINISTERO DEL TESORO

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di posti, vacanti al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984, nella qualifica di primo dirigente nei ruoli dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e dei dirigenti delle ragionerie provinciali dello Stato.

Il diario delle prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di posti, vacanti al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui alle lettere *a*) e *c*) dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 30 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 340 del 12 dicembre 1984, non è ancora stato fissato per la difficoltà di reperire locali idonei per lo svolgimento delle prove stesse.

Pertanto il diario delle prove scritte dei citati concorsi verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 4 febbraio 1985.

Il diario delle prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di posti, vacanti al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle ragionerie provinciali dello Stato, di cui alle lettere *a*) e *c*) dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 30 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 340 del 12 dicembre 1984, non è ancora stato fissato per la difficoltà di reperire locali idonei per lo svolgimento delle prove stesse.

Pertanto il diario delle prove scritte dei citati concorsi verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 4 febbraio 1985.

(186)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di referendario da destinare alle delegazioni regionali per la Toscana e l'Umbria.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Considerata l'opportunità di stabilire la sede delle prove scritte nella città di Firenze, sede della delegazione regionale della Corte dei conti per la Toscana, al fine di facilitare la partecipazione dei candidati residenti nelle regioni Toscana e Umbria e, risolvere, quindi, in modo permanente la grave insufficienza di personale esistente presso le delegazioni regionali interessate;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di referendario della Corte dei conti, da destinare alle delegazioni regionali per la Toscana e l'Umbria.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;

c) i magistrati militari di tribunale;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il guidizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

6) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11 — nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata — i seguenti documenti:

certificato rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché la inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materia di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Firenze, presso gli uffici dell'intendenza di finanza, via del Pratello n. 6, nei giorni 17, 18, 19 e 20 aprile 1985, con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti del « Corpus Juris » e delle « institutiones » di Gaio — il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire alla delegazione regionale della Corte dei conti per la Toscana - Viale Mazzini, 80 - 50100 Firenze, con il mezzo che riterranno più opportuno entro e non oltre i dieci giorni precedenti la data di inizio delle prove scritte, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Dal risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 59

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

PROVA ORALE

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto internazionale pubblico e privato;
d) diritto ecclesiastico;
e) economia politica;
f) scienza delle finanze;
g) politica economica e finanziaria;
h) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

(189)

REGIONE LOMBARDIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a tre posti di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia) dell'unità sanitaria locale n. 77.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 77, a tre posti di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L., in Pavia.

(210)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 15 del 18 gennaio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani Vittorio Emanuele II - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, in Ancona: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato autista, tre posti di infermiere professionale (operatore professionale di prima categoria collaboratore), un posto di applicato (coadiutore amministrativo), un posto di caposala (operatore professionale di prima categoria coordinatore) e due posti di portiere centralinista (operatore tecnico), per la sede di Firenze.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1984, n. 50.

Modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 113) *del 17 dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Agli assessori effettivi sono attribuite le materie previste per gli uffici cui sono preposti secondo i seguenti criteri:

1) all'assessore al bilancio ed alla programmazione la direzione regionale del bilancio e della programmazione;

2) all'assessore alle finanze la direzione regionale della ragioneria generale e la direzione regionale dei servizi amministrativi;

3) all'assessore all'agricoltura la direzione regionale della agricoltura;

4) all'assessore all'artigianato ed alla cooperazione la direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione;

5) all'assessore all'igiene ed alla sanità la direzione regionale dell'igiene e della sanità;

6) all'assessore all'industria la direzione regionale dell'industria;

7) all'assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali la direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali;

8) all'assessore al lavoro e all'assistenza sociale la direzione generale del lavoro e dell'assistenza sociale;

9) all'assessore al commercio ed al turismo la direzione regionale del commercio e del turismo;

10) all'assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali la direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali. ».

Art. 2.

All'art. 5 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

il punto 10-*bis* è sostituito dal seguente:
« 10-*bis*) problemi dell'emigrazione; »;

il punto 11-*bis* è sostituito dai seguenti:
« 11-*bis*) lavori pubblici;
11-*ter*) pianificazione territoriale; ».

Art. 3.

Il terzo e quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Alle dipendenze della presidenza della giunta regionale sono poste la direzione regionale degli enti locali, la direzione regionale delle foreste, la direzione regionale dei lavori pubblici e la direzione regionale della pianificazione territoriale.

Alle dipendenze della presidenza della giunta regionale sono posti inoltre il servizio delle attività ricreative e sportive, il servizio dell'emigrazione, il servizio dei libri fondiari, il servizio della caccia e della pesca, il servizio dell'economia montana e l'ufficio di cui all'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33. ».

Art. 4.

Dopo l'art. 8-*bis* della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente articolo 8-*ter*:

« Art. 8-*ter*. — La direzione regionale dei lavori pubblici comprende:

1) il servizio degli affari amministrativi e contabili, con il compito di curare la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile, nonché di quelli relativi agli atti delegati; di curare inoltre i servizi di segreteria del comitato tecnico regionale;

2) il servizio dell'edilizia, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di edilizia ed ogni intervento relativo alla costruzione, trasformazione e manutenzione degli immobili facenti parte del patrimonio regionale;

3) il servizio dell'edilizia residenziale, con il compito di curare la trattazione degli affari riguardanti l'edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata — esclusa la gestione delle pratiche espropriative — e l'urbanizzazione primaria di aree destinate all'edilizia residenziale, nonché di concedere e liquidare i relativi contributi;

4) il servizio dell'idraulica, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di opere idrauliche, studi idrologici, acquedotti, fognature e derivazioni di acque pubbliche;

5) il servizio espropriazioni, con il compito di esercitare tutte le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità, costituzione di servitù coattive e occupazioni temporanee e d'urgenza, di agevolare gli enti locali e le ditte esproprianti mediante consulenza tecnico-giuridica in materia, di coadiuvare le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e di curare la predisposizione di circolari interpretative in materia, promuovendo con ogni mezzo la diffusione a livello locale della conoscenza delle procedure espropriative;

6) il servizio delle calamità naturali, con il compito di curare la produzione e la gestione di ogni mezzo di intervento diretto alla difesa ed alla prevenzione delle calamità naturali.

La direzione regionale dei lavori pubblici esplica, altresì, funzioni di controllo tecnico, valutazione e consulenza su forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti ed affari consimili nei quali la Regione sia interessata e comunque competente ad intervenire nell'esercizio delle sue attribuzioni di controllo.

Alle dipendenze della direzione regionale dei lavori pubblici, con le attribuzioni previste dalla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con la legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sono posti i seguenti uffici periferici:

1) direzione provinciale dei lavori pubblici di Trieste;

2) direzione provinciale dei lavori pubblici di Udine;

3) direzione provinciale dei lavori pubblici di Gorizia;

4) direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone. ».

Art. 5.

L'art. 9 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — La direzione regionale della pianificazione territoriale comprende:

1) il servizio della pianificazione regionale, con il compito di curare l'elaborazione e l'aggiornamento del piano urbanistico regionale e di ogni altro piano di iniziativa regionale, di curare lo studio e la elaborazione dei modelli regionali in materia urbanistica;

2) il servizio della pianificazione territoriale comunale, con il compito di esaminare i piani regolatori comunali, i programmi di fabbricazione, i regolamenti edilizi ed ogni altro strumento urbanistico a livello subordinato a quello comunale, nonché di svolgere le funzioni previste dalle leggi per la vigilanza, il controllo e la consulenza sull'attività urbanistica degli enti locali e dei privati.

Alle dipendenze della direzione regionale della pianificazione territoriale è altresì posto l'ufficio decentrato nella città di Udine, equiparato a servizio, con compiti di istruttoria, e di collegamento con gli enti locali nelle materie di competenza della direzione stessa.».

Art. 6.

L'art. 11-*bis* della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11-*bis*. — Il servizio dell'emigrazione, avente sede nella città di Udine, cura — in collaborazione con le strutture operative regionali, con gli enti locali e con gli enti, associazioni ed istituzioni interessati — la programmazione, il coordinamento e la gestione di tutti gli interventi nel settore dell'emigrazione, compresi quelli straordinari a carico del fondo regionale per l'emigrazione, e svolge funzione di segretariato sociale per l'accoglimento, l'assistenza e l'informazione nei confronti degli emigrati e dei rimpatriati.».

Art. 7.

L'art. 23 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. — La direzione regionale dell'industria comprende:

1) il servizio della promozione industriale, con il compito di promuovere lo sviluppo delle attività industriali e delle relative infrastrutture nell'ambito del territorio regionale, nonché provvedere alla trattazione degli affari in materia di enti e consorzi di promozione e di supporto alle attività industriali; di assicurare la verifica ed il coordinamento delle iniziative e degli interventi promossi dagli enti ed organismi per l'industrializzazione;

2) il servizio delle ristrutturazioni aziendali e dei programmi settoriali, con il compito di curare i problemi delle ristrutturazioni aziendali, nonché l'elaborazione dei programmi settoriali; di curare i rapporti con le aziende industriali a partecipazione statale operanti nella Regione;

3) il servizio delle miniere e della pesca marittima, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi alle miniere, cave e torbiere e di promuovere e sostenere lo sviluppo della pesca marittima e delle attività connesse.».

Art. 8.

L'art. 24 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. — La direzione regionale del commercio e del turismo comprende:

1) il servizio del commercio, con il compito di promuovere lo sviluppo delle attività commerciali e di curare la trattazione degli affari relativi ai mercati, all'annona, alle esposizioni ed alle fiere;

2) il servizio del turismo e dell'industria alberghiera, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi al turismo ed all'industria alberghiera della Regione, nonché la trattazione degli affari relativi alla vigilanza sulle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Alle dipendenze della direzione regionale del commercio e del turismo sono altresì posti gli uffici provinciali del turismo di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.».

Art. 9.

L'art. 25 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. — La direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione comprende:

1) il servizio dell'artigianato, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all'artigianato, compresa la vigilanza sull'Ente per lo sviluppo dell'artigianato e sulle commissioni regionali e provinciali dell'artigianato;

2) il servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, con il compito di trattare gli affari relativi alla tenuta del registro regionale delle cooperative e dell'albo regionale dei revisori degli enti cooperativi, alla revisione delle cooperative ed, in genere, all'applicazione della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni, nonché — per quanto di competenza della Regione — ogni altro affare in materia di vigilanza sulle cooperative, ivi comprese le cooperative di lavoro.».

Art. 10.

L'art. 26 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. — La direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale comprende:

1) il servizio del lavoro, con il compito di predisporre ed attuare piani ed interventi per favorire la mobilità della manodopera e l'occupazione giovanile, nonché di collaborare con le competenti strutture regionali interessate alla trattazione di affari relativi alla soluzione di crisi aziendali;

2) il servizio dell'assistenza sociale, con il compito di trattare gli affari in materia di previdenza e assistenza sociale, con particolare riferimento all'assistenza dei lavoratori, dei minorati, degli anziani, dei minori.».

Art. 11.

All'art. 27-*bis* della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, la denominazione della direzione ivi prevista viene modificata in «direzione regionale del bilancio e della programmazione».

Il punto 2) del medesimo articolo è soppresso.

Art. 12.

All'art. 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l'assessore all'industria ed all'artigianato o la direzione regionale dell'industria e dell'artigianato, la menzione si intende riferita all'assessore regionale all'industria e, rispettivamente, alla direzione regionale dell'industria, salvo che per la parte artigianato per la quale la menzione si intende riferita all'assessore all'artigianato ed alla cooperazione e, rispettivamente, alla direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione.»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l'assessore al lavoro, all'assistenza sociale, all'emigrazione e alla cooperazione o l'assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'emigrazione, nonché la direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale, dell'emigrazione e della cooperazione o la direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione, le menzioni si intendono riferite all'assessore regionale al lavoro e all'assistenza sociale e, rispettivamente, alla direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale, salvo che:

per la parte emigrazione, per la quale la menzione si intende riferita al presidente della giunta regionale od all'assessore da lui delegato e, rispettivamente, al servizio dell'emigrazione;

per la parte cooperazione, per la quale la menzione si intende riferita all'assessore all'artigianato ed alla cooperazione e, rispettivamente, alla direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione.»;

c) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

«Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l'assessore ai lavori pubblici e la direzione regionale dei lavori pubblici, la menzione si intende riferita al presidente della giunta regionale od all'assessore da lui delegato e, rispettivamente, alla direzione regionale dei lavori pubblici, salvo per le attribuzioni proprie del servizio della pianificazione territoriale comunale per le quali la menzione si intende riferita al presidente della giunta regionale od all'assessore da lui delegato e, rispettivamente, alla direzione regionale della pianificazione territoriale.

Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l'assessore alla pianificazione e al bilancio o la direzione regionale della pianificazione e del bilancio, la menzione si intende riferita all'assessore al bilancio ed alla programmazione e, rispettivamente alla direzione regionale del bilancio e della programmazione,

salvo per le attribuzioni proprie del servizio della pianificazione territoriale regionale, per le quali la menzione si intende riferita al presidente della giunta regionale od all'assessore da lui delegato e, rispettivamente, alla direzione regionale della pianificazione territoriale.

Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l'assessore al commercio o, in materia di turismo, il presidente della giunta regionale o l'assessore da lui delegato e, rispettivamente, la direzione regionale del commercio e la direzione regionale del turismo, le menzioni si intendono riferite all'assessore al commercio ed al turismo e, rispettivamente, alla direzione regionale del commercio e del turismo.».

Art. 13.

La dotazione organica per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata, anche in relazione a quanto disposto dalla presente legge, nel numero di ventidue unità.

Tra gli incarichi di cui all'art. 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono compresi, nel limite di due unità, anche gli incarichi per compiti ispettivi e/o speciali servizi presso la segreteria generale della presidenza della giunta regionale, da specificarsi nel provvedimento di conferimento degli incarichi medesimi.

Art. 14.

La ripartizione in rubriche delle spese della Regione viene effettuata, con richiamo a quanto previsto dall'art. 6, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, attribuendo i capitoli di spesa alla presidenza della giunta regionale ed alle direzioni regionali secondo le competenze determinate dalla presente legge.

Al fine dei trasferimenti previsti dall'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, le quote degli stanziamenti non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1984, relative a capitoli di spesa, i quali, in applicazione del precedente comma, debbano essere suddivisi in due o più capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1985 da attribuirsi a rubriche diverse, sono ripartite tra i capitoli medesimi con deliberazione della giunta regionale.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1985.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 dicembre 1984

BIASUTTI

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1984, n. **51**.

Interventi per il potenziamento dell'attività del laboratorio di biologia marina di Trieste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 113) *del 17 dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di dare impulso all'attività di studio, raccolta dati, ricerca, sperimentazione, promozione e consulenza nel campo della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari della Regione, nell'impiego di acque marine e salmastre a fini industriali ed energetici, nonché nel campo della difesa del mare per garantire la qualità delle acque, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina ad Aurisina Sorgenti, in Trieste.

Art. 2.

La domanda di contributo dovrà essere presentata alla direzione regionale dell'industria e dell'artigianato, corredata dal programma annuale di attività e dal preventivo sommario di spesa.

Il rendiconto relativo al programma di attività svolto dovrà essere presentato alla direzione regionale dell'industria e dell'artigianato entro il termine che sarà stabilito nel decreto di concessione.

I contributi di cui al precedente art. 1 comprendono anche l'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Il consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina è tenuto a dotarsi di strutture e personale idonei al conseguimento degli obiettivi cui è preordinato il sostegno finanziario della Regione.

Il contributo annuale di cui al primo comma sarà liquidato anticipatamente per l'80% ad avvenuta presentazione ed accettazione della domanda come sopra corredata; il restante 20% sarà liquidato ad avvenuta presentazione ed approvazione del rendiconto di cui al secondo comma.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 7 - categoria IV, il cap. 2710 con la denominazione: «Contributi al consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina ad Aurisina Sorgenti, in Trieste» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Al predetto onere di lire 450 milioni si fa fronte come segue:

per lire 300 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 4, partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

per le restanti lire 150 milioni, mediante storno dal capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984.

Sul precitato cap. 2710 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 120 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980: «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato cap. 2710 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 dicembre 1984

BIASUTTI

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1984, n. **52**.

Variazioni al bilancio pluriennale 1984-86 ed al bilancio di previsione per l'anno 1984 (secondo provvedimento), nonché altre disposizioni finanziarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **113**) *del* **17** *dicembre* **1984**)

(*Omissis*).

(47)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1984, n. 48.
Contributi per lo sviluppo del termalismo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 93 *del* 27 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di promuovere la valorizzazione del proprio patrimonio idrominerale utilizzato a scopo terapeutico o igienico-speciale, concede contributi in conto capitale ai titolari di stabilimenti termali e idropinici per la pratica e la diffusione del termalismo.

Ai titolari di stabilimenti d'imbottigliamento il contributo può essere concesso esclusivamente per gli interventi di cui alla lettera *c)* del successivo art. 2, diretti a riportare sulle etichette le indicazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi dalla giunta regionale:

a) per l'organizzazione di conferenze, convegni, ed altre manifestazioni scientifiche;

b) per la partecipazione singola o associata, a fiere, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni simili, nazionali ed estere, di particolare importanza per lo sviluppo del termalismo;

c) per studi e ricerche cliniche e farmacologiche sulle acque minerali;

d) per l'attività di promozione e di pubblicità degli stabilimenti termali e idropinici e delle cure ivi praticate.

Art. 3.

I contributi suddetti sono concessi nei seguenti limiti:

1) fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile per la prima organizzazione o partecipazione alle manifestazioni di cui alle lettera *a)* e *b)* del precedente articolo; del 30% per la seconda e terza organizzazione o partecipazione e del 15% per le successive realizzate nel corso di un anno solare e comunque fino ad un massimo di L. 15.000.000 per manifestazione;

2) fino ad un massimo del 50% per le iniziative di cui alla lettera *c)* del precedente articolo e comunque fino ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni singola indagine;

3) fino ad un massimo del 50% per le iniziative di cui alla lettera *d)* del precedente articolo e comunque fino ad un massimo di L. 25.000.000 per ogni sorgente.

Sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:

a) *per l'organizzazione di conferenze, convegni*: le spese relative all'affitto della sala, le competenze dei relatori, gli oneri pubblicitari (manifesti, inviti), le spese per l'attrezzatura e l'arredamento della sala, gli eventuali oneri per la traduzione simultanea, registrazione e assicurativi;

b) *per la partecipazione a fiere, mostre*: le spese relative all'affitto dell'area espositiva, la quota d'iscrizione e assicurazione, le spese relative al trasporto del materiale espositivo e quelle degli interpreti;

c) *per studi e ricerche cliniche e farmacologiche*: le spese per le indagini effettuate secondo le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni statali e comunitarie e per altre indagini scientifiche sulle acque minerali;

d) *per l'attività di promozione e di pubblicità*: le spese relative alla stampa e all'affissione di manifesti, alla stampa di depliants, gigantografie, pannelli luminosi, alla pubblicità sulla stampa nazionale e sulle reti televisive e radiofoniche nonché manifestazioni culturali e musicali all'interno delle strutture termali e idropiniche per il trattamento dei curandi.

Art. 4.

Le domande per la concessione di contributi devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro il mese di dicembre precedente l'anno in cui si svolgono le iniziative stabilite dal precedente art. 2.

La domanda in carta legale, oltre la richiesta di contributi, deve contenere:

l'indicazione del tipo, del luogo, della durata e della data, in cui si organizzano le manifestazioni di cui alla lettera *a)* dello art. 2, il tema e gli obiettivi;

l'indicazione del tipo, del luogo, della durata e delle date delle manifestazioni, di cui alla lettera *b)* dell'art. 2, a cui si partecipa e gli obiettivi;

l'oggetto e lo scopo delle indagini cliniche e farmacologiche;

l'indicazione della quantità, del materiale pubblicitario e degli eventuali testi pubblicitari che dovranno essere accompagnati dalle autorizzazioni previste dall'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, o da una dichiarazione da cui risulti di averle richieste;

un dettagliato preventivo della spesa ammissibile a contributo.

Art. 5.

Il piano annuale di riparto delle disponibilità finanziarie per la determinazione dei contributi da concedere in base alla presente legge è approvato dalla giunta regionale, privilegiando le iniziative di cui alla lettera *c)* del precedente art. 2.

Art. 6.

I beneficiari dovranno richiedere la liquidazione dei contributi, pena la decadenza del beneficio concesso, entro sessanta giorni dalla realizzazione degli interventi ammessi allegando la documentazione giustificativa della spesa effettivamente sostenuta e le relative fatture, insieme ad una breve relazione ed alla documentazione scientifica e pubblicitaria.

Art. 7.

La giunta regionale è autorizzata a svolgere direttamente attività promozionale compresa l'organizzazione di congressi e di conferenze e la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, work-shop ed altre manifestazioni specifiche del settore termale e la stampa di materiale pubblicitario.

La giunta regionale entro il mese di dicembre approva un programma degli interventi rientranti tra quelli specificati allo art. 2, che intende realizzare nell'anno successivo.

Art. 8.

Il «piano annuale» ed il «programma degli interventi» di cui ai precedenti articoli 5 e 7 sono approvati dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente.

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata — per lo anno 1984 — la spesa di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 5400 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato: «Interventi per lo sviluppo del termalismo».

All'onere suindicato si fa fronte con la quota di stanziamento appositamente prevista nel fondo globale iscritto al cap. 9700 della parte spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1984 (elenco n. 4 allegato a detto bilancio, n. d'ordine 2).

Al bilancio dell'esercizio in corso sono apportate pertanto le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 20 dicembre 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 23 *novembre* 1984 (*atto n.* 1328) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 20 *dicembre* 1984.

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1984, n. **49.**

Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 24 aprile 1979, n. 17 e 4 settembre 1981, n. 68, relativamente ad interventi a favore della cooperazione agricola.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 93 *del* 27 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla lettera *a*) dell'art. 2 della legge regionale 24 aprile 1979, n. 17, sono aggiunti i seguenti capoversi: « Sono equiparate agli interventi di cui sopra le operazioni di acquisto che saranno effettuate dall'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, per conto della Regione, aventi lo scopo di rilevare strutture ed impianti di proprietà di organismi associativi operanti nel settore zootecnico e lattiero-caseario, per il successivo affidamento in gestione, previa ristrutturazione dei medesimi, ove necessaria, con il seguente ordine di priorità:

1) a cooperative agricole;

2) a consorzi di cooperative agricole.

Il prezzo che l'ESAU corrisponderà per gli acquisti suddetti sarà pari a quello determinato dall'ufficio tecnico erariale, al netto dei contributi pubblici, in conto capitale e in conto interessi eventualmente percepiti per la realizzazione o acquisizione delle strutture e degli impianti dalle cooperative proprietarie ».

Il piano degli interventi viene approvato dalla giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente.

Art. 2.

La decorrenza dell'ammortamento dei mutui di cui all'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 68, è prorogata al 1° gennaio 1986, fermo restando quanto altro stabilito.

Art. 3.

Per gli interventi di cui al precedente art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 3.800.000.000, con iscrizione, in termini di competenza e di cassa al cap. 7815 di nuova istituzione, denominato: « Interventi a favore della cooperazione zootecnica e lattiero-casearia, tramite l'ente di sviluppo agricolo in Umbria ».

Per il pagamento del concorso negli interessi sui mutui concessi, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 24 aprile 1979, n. 17, a cooperative zootecniche e lattiero-casearie per la trasformazione di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte fino al 30 giugno 1984, è autorizzato, per l'anno 1984, il limite di impegno di L. 870.000.000.

Le relative annualità saranno iscritte nei bilanci degli esercizi dal 1984 al 1998 sul cap. 7698, istituito con legge regionale 24 aprile 1979, n. 17.

La quota del limite di impegno eventualmente non utilizzata nel 1984 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli esercizi successivi e così via fino al suo esaurimento. In tal caso, nei bilanci dal 1999 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo l'anno 1998.

All'onere di L. 4.670.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1984 si fa fronte con le disponibilità iscritte sul fondo globale del cap. 9710 e derivanti dalla quota assegnata alla regione Umbria sullo stanziamento di cui all'art. 5 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

Al bilancio dell'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 20 dicembre 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 *novembre* 1984 (*atto n.* 1338) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 20 *dicembre* 1984.

(215)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1984, n. **64.**

Modifica alla legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62: « Norme per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina dell'attività venatoria ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *straord. del* 2 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *g*) dell'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, è così sostituita:

« *g*) da due rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali agricole operanti nella Regione e da un rappresentante dell'Ente produttori selvaggina operante nella Regione ».

Art. 2.

La lettera *e*) dell'art. 11 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, è così sostituita:

« *e*) da due rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali agricole operanti nella provincia e da un rappresentante dell'Ente produttori selvaggina operante nella provincia ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, è sostituito dai seguenti:

« Le aree sottoposte a vincolo di tutela possono, per motivate ragioni tecniche o alla scadenza del periodo di vincolo, essere riaperte al libero esercizio venatorio in favore dei cacciatori residenti nella provincia ove sussisteva l'area per la prima stagione venatoria.

Per la violazione di cui al precedente comma, da parte di cacciatori non residenti, si applica la sanzione di cui all'articolo 42, lettera *g*), della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62.

Le amministrazioni provinciali rendono noto, annualmente, entro la seconda domenica di settembre, le aree di tutela esistenti e le aree riammesse al libero esercizio venatorio prevedendo, per queste ultime, opportune limitazioni di tempo e di capi da abbattere ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 ottobre 1984

SPADACCINI

(42)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 34.

Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 28 *dicembre* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 35.

Modifica alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, concernente i controlli sugli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 28 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella lettera *a*), comma primo, dell'art. 3 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, sono soppresse le parole: « *su elenchi nominativi sottoposti al preventivo parere della commissione consiliare competente* ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 delo statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel gioro della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari addì 28 dicembre 1984

MELIS

(216)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1984, n. 41.

Assestamento del bilancio per l'anno 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 123 *del* 21 *dicembre* 1984)

(*Omissis*).

(49)

REGIONE TOSCANA

Avviso di rettifica alla legge regionale 17 aprile 1984, n. 21, riguardante norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico. (Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 18 dell'11 aprile 1984 e riprodotta nella « Gazzetta Ufficiale » n. 214 del 4 agosto 1984).

Nella legge citata in epigrafe, all'art. 2, primo comma, in luogo di: « Ai termini dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge dicembre 1981, ... », leggasi: « Ai termini dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge *10* dicembre 1981, *n. 741*, ... ».

(115)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **senza** supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227